

Allegato 1 - Linee di indirizzo per l'attuazione della riforma del Sistema Idrico Integrato nella Regione Abruzzo ed elementi per il Regolamento di esecuzione di cui al co. 22 dell'art. 1 della LR n. 9 del 12 aprile 2011.

1. PREMESSA

Nel rispetto dei principi e degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE sulle acque che ha definito il quadro comunitario per la protezione e la gestione delle risorse idriche e del quadro normativo definito dal D.lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, la riforma del Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo, di cui alla L.R. n. 9 del 12 aprile 2011, ha sancito i seguenti principi ed obiettivi:

- garantire l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di Servizio Idrico Integrato (di seguito SII) sull'intero territorio regionale;
- promuovere l'unitarietà della gestione nell'ambito ottimale unico regionale;
- favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale;
- salvaguardare la risorsa idrica – nella consapevolezza che tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato - ed utilizzarla secondo criteri di solidarietà;
- determinare l'uso delle acque salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future;
- indirizzare gli usi delle acque al risparmio ed al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la qualità della vita, il benessere del cittadino nonché la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
- consentire gli usi diversi dal consumo umano nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Questi principi e obiettivi verranno fatti propri dal Commissario Unico Straordinario, di seguito CUS, e dai Commissari liquidatori nominati ai sensi della LR 9/2011.

La LR 9/2011 ha disposto, al co.5 dell'articolo 1, la delimitazione di un unico ambito territoriale ottimale regionale, di seguito ATUR, e al comma 6 del medesimo articolo ha previsto la costituzione del soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR.

In base all'art. 1 co. 8 della LR 9/2011, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, di seguito ERSI, promuove e protegge in via permanente la gestione delle attività afferenti al SII nel territorio regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed unitarietà della gestione.

L'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di SII sull'intero territorio regionale, il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, la valutazione ed analisi comparativa delle gestioni.

Al riguardo l'ERSI in attuazione di quanto disposto dalla legge in riferimento alla gestione unitaria del Servizio, promuove ed è tenuto a rappresentare le specifiche condizioni di efficienza che rendono la gestione in house comparativamente vantaggiosa per gli utenti del SII nella Regione Abruzzo rispetto ad altre modalità di gestione.

L'ERSI propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione del Servizio alle Assemblee dei Sindaci, di seguito ASSI, che esprimono parere obbligatorio e vincolante.

Inoltre, l'ERSI coordina ed unifica a livello regionale le deliberazioni delle ASSI, superando eventuali contrasti, al fine di mantenere l'uniformità di azione sull'intero territorio regionale, sentita la Commissione del Consiglio regionale competente, che deve esprimersi in via definitiva entro e non oltre i ventuno (21) giorni successivi alla richiesta da parte dell'ERSI. Il parere del Consiglio Regionale si

intende reso in senso favorevole qualora la Commissione consiliare non si pronunci in via definitiva nel termine perentorio su indicato.

L'ERSI approva in via definitiva gli atti di pianificazione e di programmazione del Servizio, in particolare, previa deliberazione obbligatoria e vincolante delle ASSI, approva il Piano d'Ambito di cui all'art. 149 del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche, delibera la forma di gestione e affida il Servizio.

L'Ente regionale sottoscrive le Convenzioni per la gestione del Servizio, provvede alla loro gestione ed al controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

Fino alla sua piena operatività, le funzioni dell'ERSI, su descritte, sono svolte dal CUS. In particolare il CUS cura i rapporti con le ASSI e tra l'altro propone gli atti fondamentali di pianificazione e di programmazione, e approva gli stessi previo parere delle ASSI, superando eventuali contrasti, per assicurare uniformità di azione nell'ATUR ed esercita i poteri sostitutivi di cui al co. 17 dell'art. 1 della LR 9/2011.

Il CUS concorda con le ASSI le modalità per dare ampia informazione e partecipazione agli stakeholder sulle attività poste in essere per la normalizzazione del sistema idrico integrato e ove necessario acquisisce il parere delle ASSI.

La Regione alla luce dei principi su esposti persegue la normalizzazione della gestione del Servizio Idrico Integrato sull'intero territorio regionale nel rispetto al quadro normativo vigente.

2. GESTIONE COMMISSARIALE

Il Commissario Unico Straordinario (CUS) di cui al co. 19 dell'art. 1 della LR 9/2011 incaricato della prima attuazione della citata LR ed in particolare della costituzione dell'ERSI, opera in base alla presente delibera di indirizzo della Giunta regionale e si avvale, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità organizzative e di supporto, delle strutture, delle risorse umane e finanziarie di ciascun Ente d'Ambito soppresso.

Le attività del CUS sono svolte in base ad atti di indirizzo della Giunta Regionale; gli atti del CUS verranno sottoposti, se necessario, anche in via conclusiva a specifica deliberazione della Giunta Regionale.

In particolare, per assicurare il funzionamento a regime dell'ERSI si ritiene necessario che il SII in Abruzzo perda ogni anomalia di comportamento non ispirata allo stretto rispetto del quadro normativo vigente e che tale configurazione sia omogenea su tutto il territorio. Si ritiene conseguentemente necessario che il CUS provveda a dar corso su tutto il territorio regionale alle procedure per definire l'approvazione dei Piani d'Ambito, coerenti con lo stato delle gestioni in atto del SII e con il fabbisogno di investimenti del settore.

Contestualmente al procedimento di approvazione dei Piani d'Ambito, il CUS, in attesa che l'ERSI sia pienamente operativo, approva, ai sensi dell'art. 151 del dlgs 152/2006, previo parere delle ASSI, la convenzione per la gestione del servizio idrico integrato, conforme alla convenzione tipo di cui all'art. 15 della LR 2/1997, deliberata con DGR n. 979 del 28 agosto 2006, necessaria per regolare i rapporti con tutti i gestori del SII: Concluse tali attività il CUS, o l'ERSI qualora pienamente operativo, procederà, previo parere delle ASSI, all'affidamento definitivo del Servizio.

Questa ipotesi di lavoro avrà la necessità di avere come elementi propedeutici alle azioni commissariali la scelta della forma di gestione e della modalità di affidamento, su parere obbligatori delle ASSI, e ove fosse confermata la forma di gestione in house, la certezza dell'ormai consolidato esercizio da parte dell'ERSI del controllo analogo.

Il CUS, in attesa che l'ERSI sia pienamente operativo, dovrà, alla luce degli esiti delle attività di analisi di cui alla D.G.R. n 857 del 25 settembre 2008 "*Verifica della situazione, patrimoniale, finanziaria, economica e gestionale del sistema del Servizio Idrico Integrato cd. due diligence*", e in attuazione dei co.19 e 28 della LR 9/2011, procedere alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del SII.

Il CUS dovrà anche affrontare secondo le previsioni di cui al co. 28 dell'art. 1 della LR 9/2011 la problematica della corretta iscrizione all'interno dei bilanci dei gestori delle infrastrutture idriche demaniali e dei connessi problemi di stabilità di bilancio per quei gestori che hanno iscritto nel proprio

patrimonio le reti, in particolare i beni ex CASMEZ di cui alla LR n. 66 del 16 settembre 1987 provenienti dai Consorzi acquedottistici.

In definitiva, tra l'altro, il Commissario Unico Straordinario, in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, si occuperà di:

1. Piano d'Ambito;
2. Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e modalità di affidamento del SII;
3. Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato;
4. Controllo analogo;
5. Dotazioni infrastrutturali.

Il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati.

Il CUS ai sensi del co. della LR 9/2011, esercita i poteri che, in base alle leggi ed agli Statuti degli Enti d'Ambito vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, spettano:

- all'Assemblea dei Soci,
- al Consiglio di Amministrazione
- al Presidente

degli Enti d'Ambito, di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2 del 13 gennaio 1997.

Le disposizioni di cui all'art. 6 della LR 2/1997 e degli Statuti vigenti degli Enti d'Ambito, di cui al co. 20 dell'art.1 della LR 9/2011, sono applicate nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 267/2000 in materia di distinzione tra poteri di indirizzo e controllo e poteri di gestione di competenza degli uffici direttivi degli Enti d'Ambito (art. 107 del TUEL), come esplicitate nella nota circolare del Commissario Unico Straordinario Prot. n. 298/U del 9 settembre 2008.

Le deliberazioni del CUS, in attesa della piena operatività dell'ERSI, relative al Piano d'Ambito, alla programmazione degli interventi per il SII, alla tariffa, all'affidamento del servizio potranno essere assunte solo a seguito del parere delle Assemblee dei Sindaci istituite in ogni provincia.

In considerazione delle funzioni affidate all'ERSI dalla normativa di settore nazionale (in particolare Dlgs 152/2006 in merito alle funzioni dell'Autorità d'Ambito) e regionale (LR 2/1997 e LR 9/2001, ed alla Regione, dall'art. 142 del Dlgs 152/2006, in tema di gestione del Servizio Idrico Integrato, il Commissario Unico Straordinario, fino alla piena operatività dell'ERSI, compirà gli atti di propria competenza e promuoverà i necessari provvedimenti volti a rimuovere le situazioni di non conformità del sistema alla vigente legislazione in materia di gestione del SII.

In attesa dell'approvazione della legge organica di riforma del Servizio Idrico Integrato di cui al co. 30 dell'art.1 della LR 9/2011, da adottarsi entro 6 mesi dall'entrata in vigore della LR 9/2011, la Giunta Regionale ed il CUS definiranno, ognuno per quanto di competenza, gli atti amministrativi e legislativi necessari per la costituzione e la piena operatività dell'ERSI.

L'incarico del CUS ha una durata di 180 giorni dalla firma del Decreto di nomina da parte del Presidente della Giunta Regionale e termina comunque al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo, con l'insediamento degli organi ed il conferimento dell'incarico di direttore generale di cui al co. 9, art. 1, della LR 9/2011.

Il CUS per l'attuazione delle funzioni affidate in attesa della piena operatività dell'ERSI si doterà di una contabilità separata. Gli oneri della gestione commissariale fanno parte delle spese di funzionamento degli Enti d'Ambito fino alla piena operatività dell'ERSI e sono regolati dalla vigente normativa.

2.1. Start up dell'ERSI

Il Servizio Idrico Integrato è costituito, ai sensi dell'art. 141 del dlgs 152/2006, dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel

rispetto delle norme nazionali e comunitarie. Inoltre, le disposizioni sul SII si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, ove sia prevalente l'uso civile.

La LR 9/2011 ha delimitato un Ambito Territoriale Unico Regionale – di seguito denominato ATUR - coincidente con l'intero territorio regionale e costituito il soggetto d'ambito individuato nell'ente pubblico denominato ERSI (Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato), competente per l'ATUR.

All'ERSI sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, co. 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, tutte le funzioni ed i compiti assegnati dalla L.R. 2/1997 e successive modifiche, dal D.lgs.152/2006 e successive modifiche e da altra normativa di settore, agli Enti d'Ambito soppressi.

Pertanto, l'ERSI, o, in attesa della piena operatività dell'Ente, il CUS, ai sensi della L.R. n. 2 del 13 gennaio 2007, svolge funzioni di programmazione, organizzazione, vigilanza e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato.

Le funzioni di competenza del soggetto d'ambito ai sensi del combinato disposto degli artt. 149 e ss. del dlgs 152/2006 e dell'art. 9 della LR 2/1997, cui si rinvia, possono essere analiticamente elencate come segue:

- a) organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e depurazione esistenti;
- b) approvazione del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario per la gestione integrata del servizio, sulla base dei criteri della convenzione - tipo approvata dalla Regione, con indicazione delle risorse disponibili, di quelle da reperire, nonché dei proventi da tariffa;
- c) scelta della forma di gestione del servizio;
- d) affidamento del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dal quadro normativo vigente;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano tecnico-finanziario sulla scorta di una specifica attività di controllo di gestione e della qualità del servizio;
- f) determinazione della tariffa del Servizio Idrico Integrato.

L'ERSI svolge l'attività di vigilanza e controllo sulla gestione del SII attraverso la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi, tariffari fissati nell'atto di concessione e nella convenzione stipulata con il soggetto gestore.

La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario, il rispetto dei diritti dell'utente ed anche, ai sensi del co. 15 della LR 9/2011, il controllo dell'adempimento degli obblighi convenzionali da parte dei gestori.

2.2. Piano d'ambito

Nel rispetto degli indirizzi della Giunta Regionale volti a normalizzare e ad assicurare il rispetto delle quadro normativo e regolamentare del settore, il CUS, sulla scorta dei commi 14 e 15 dell'art. 1 della LR 9/2011, provvede, disciplinandone le modalità, all'aggiornamento e previo parere obbligatorio e vincolante delle ASSI, all'approvazione del Piano d'Ambito dell'ATUR.

Il Piano d'Ambito (di seguito PdA) dell'ATUR è articolato in base agli ambiti di competenza dei soggetti gestori attivi sul territorio regionale al momento dell'entrata in vigore della LR 9/2011.

Al momento dell'entrata in vigore della LR 9/2011 l'adeguamento del Piano d'Ambito è stato approvato, nel corso del 2010, solo negli ATO Marsicano e Peligno Alto Sangro, mentre negli altri 4 ATO i Piani aggiornati non sono stati approvati dalle Assemblee di Sindaci degli Enti d'Ambito, pur sussistendo un obbligo triennale di aggiornamento dei Piani d'Ambito ai sensi del DM 1 agosto 1996.

In via transitoria, pertanto, considerato, che si è di fatto determinato il non allineamento temporale degli aggiornamenti dei Piani d'Ambito, il CUS può assumere i necessari provvedimenti anche di approvazione parziale o per stralcio del Piano d'Ambito dell'ATUR al fine di approvare i PdA corrispondenti ai gestori attivi nei subambiti di cui al co. 10 dell'art. 1 della LR 9/2011, tale facoltà è tesa a garantire tra l'altro l'adempimento degli obblighi normativi e la realizzazione degli investimenti attraverso la corretta definizione del piano tariffario, con riferimento al medesimo anno dei Piani già approvati nel 2010.

Al riguardo esiste l'obbligo di conclusione del procedimento di approvazione dei Piani d'Ambito, attraverso l'adozione di un provvedimento espresso, ai sensi dell'art. 2 della L. 241/1990¹.

Il CUS, in attesa della piena operatività dell'ERSI, nell'ambito delle attività di aggiornamento dei Piani d'Ambito supporterà i gestori nelle attività di verifica della bancabilità dei Piani d'Ambito presso le istituzioni finanziarie regionali, nazionali ed europee.

L'ERSI, qualora costituito, o il Commissario Unico Straordinario terminata la fase transitoria con l'approvazione di tutti i Piani d'Ambito corrispondenti ai gestori attivi nei sub ambiti provvederà, ai sensi dell'art. 149 del dlgs 152/2006 alla loro omogeneizzazione mediante:

1. la definizione del Piano dell'ATUR attraverso la revisione annuale/straordinaria dei Piani d'Ambito stralcio approvati;
2. al conseguente aggiornamento del programma del investimenti a scala ATUR;
3. all'elaborazione della tariffa tendenzialmente unica, con l'introduzione di forme perequative, sull'intero territorio regionale conforme all'art. 154, come modificato dall'esito referendario, e all'art.155 del dlgs 152/2006.

2.3. Scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato e modalità di affidamento del SII

La LR 9/2011, al co. 9, dell'art. 1 prevede tra l'altro che l'ERSI, avuto riguardo alle diverse condizioni strutturali e gestionali nelle quali si svolge il Servizio, esercita l'attività di competenza sulla base di principi e criteri unitari che garantiscono l'uniformità di indirizzo e di azione in materia di SII sull'intero territorio regionale, esercita il controllo analogo sui gestori in house del Servizio, svolge la valutazione ed l'analisi comparativa delle gestioni abruzzesi, basata sull'analisi dei principali benchmark di settore.

In attesa della piena operatività dell'ERSI, pertanto, il CUS, sulla scorta degli indirizzi della Giunta regionale, nei casi in cui l'affidamento del servizio sia scaduto provvederà, previo parere delle ASSI, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali in tema di affidamento di servizi pubblici di rilevanza economica - tra le quali l'affidamento diretto *in house* del servizio qualora ne ricorrano i requisiti fissati dalla normativa comunitaria e nazionale - ad approvare il nuovo affidamento sulla scorta della scelta della forma gestionale e delle modalità di affidamento deliberate dalle Assemblee dei Sindaci ed a stipulare la convenzione per la gestione del servizio.

In particolare sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, il CUS provvederà a verificare lo stato delle gestioni del Servizio Idrico Integrato attive nell'ATUR ed in particolare a verificare se le stesse sono conformi ai requisiti per l'affidamento diretto in house del SII.

Successivamente a tale esame rimetterà alle ASSI, nei casi di affidamenti scaduti, la scelta della forma di gestione e delle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e sulla scorta di tali deliberazioni procederà al nuovo affidamento del Servizio.

Il Servizio Regionale, competente per il Servizio Idrico Integrato, trasmetterà alle ASSI una circolare esplicativa sul quadro normativo vigente e sugli obblighi connessi all'affidamento ed alla gestione del SII, alla luce degli esiti referendari ed ai Decreti del Presidente della Repubblica del 18/7/2011 n. 113² e n. 116³, per l'emissione dei pareri di cui al co. 14 dell'art. 1 della LR 9/2011.

2.4. Aggiornamento della Convenzione ed affidamento del servizio idrico integrato

1 (cfr sentenza del TAR Lazio sez. staccata di Latina, REG. RIC. n. 298/2011 - ACEA ATO 5 SpA contro Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 5 – Lazio Meridionale.

2 Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalita' di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica

3 Abrogazione parziale, a seguito di referendum popolare, del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in materia di determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito

Sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, il CUS procederà all'aggiornamento della convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato, secondo lo schema tipo, di cui all'art. 15 della LR. n. 2 del 13 gennaio 1997, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 979 del 28 agosto 2006 a sua volta aggiornato in base al quadro normativo vigente.

Successivamente previo parere delle ASSI provvederà alla sua approvazione ed alla formalizzazione della stessa con il gestore, ai sensi dell'art. 151 del Dlgs 152/2006.

Di seguito si riporta il quadro attuale delle gestioni del SII è il seguente:

ATO	Gestore	Ultimo affidamento dell'Ente d'Ambito	Sottoscrizione Convenzione per gestione SII	Durata della concessione/ affidamento	Convenzion e tipo
1 Aquilano	Gran Sasso Acque SpA	Delibera Ente n. 27 del 23.06.2003	26.06.2003	SCADUTA	NO
2 Marsicano	CAM SpA	Delibera Ente n. 16 del 28.12.2006	08.01.2007	20 anni	SI
3 Peligno Alto Sangro	SACA SpA	Delibera Ente n. 16/C del 29.06.2007	11.10.2007	20 anni	SI
4 Pescara	ACA SpA	Delibera Ente n. 8 del 30.05.2005	NON AVVENUTA	20 anni	NO
5 Teramano	Ruzzo Reti S.p.A.	Delibera Ente n. 20 del 25/06/2003	23.12.2003	20 anni	NO
6 Chietino	SASI SpA	Delibera Ente n. 3 del 10.05.2007	NON AVVENUTA	20 anni	NO

L'aggiornamento della Convenzione, di cui all'art. 151 del Dlgs 152/2006, dovrà, in linea con gli indirizzi e le linee guida del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dell'Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche, prevedere adeguate forme di garanzia e penalità a tutela dell'affidante, del corretto svolgimento del servizio e dei cittadini.

In particolare ai sensi dei co. 26 e 27 dell'art. 1 della LR 9/2011 nelle convenzioni per la gestione del Servizio Idrico Integrato andrà previsto che:

- la mancata adozione dei provvedimenti di cui ai commi 24 e 25 dell'art.1 della LR 9/2011 costituisce illecito amministrativo; il dirigente responsabile di tali adempimenti, in base al modello organizzativo del soggetto gestore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seicento euro a seimila euro nel caso di inosservanza di tale obbligo; la Regione provvede all'accertamento dell'illecito amministrativo ed all'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria con ordinanza-ingiunzione ai sensi degli articoli 18 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689; alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 nel caso di reiterazione dell'illecito; la mancata adozione di tali provvedimenti costituisce inoltre inadempimento grave sanzionabile con la risoluzione della Convenzione per l'affidamento del Servizio e comporta la nullità di ogni atto assunto dal Soggetto Gestore, che sia lesivo della posizione creditoria dell'ERSI, nonché la responsabilità amministrativa del dirigente che ha assunto tale atto;
- l'inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio comporta, su richiesta dell'ERSI ovvero del Commissario di cui al co. 19, la responsabilità amministrativa e la conseguente rimozione dall'incarico del dirigente che non ha adottato gli atti necessari o che ha adottato atti in violazione degli obblighi previsti dalla presente legge e dalla Convenzione di affidamento del Servizio;
- i soggetti affidatari del Servizio sono obbligati a trasmettere all'ERSI, o in attesa della sua piena operatività, al Commissario Unico Straordinario di cui al comma 19 dell'art.1 della LR 9/2011, tutti i dati necessari per l'aggiornamento del Piano d'Ambito entro trenta giorni dalla richiesta; in caso di mancato rispetto del suddetto termine perentorio, il Commissario Straordinario o l'ERSI possono in via sostitutiva acquisire i dati direttamente presso gli uffici del soggetto gestore. La mancata

trasmissione dei dati configura un inadempimento grave della Convenzione di affidamento del Servizio da parte del Soggetto gestore. Analogo obbligo di trasmissione dei dati sulla situazione gestionale ed economica del soggetto affidatario del Servizio sussiste a favore della Regione o di soggetti dalla stessa incaricati. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla sua richiesta, la Regione invita l'ERSI ad acquisire, in via sostitutiva, i dati direttamente presso gli uffici del Soggetto gestore.

2.5. Controllo analogo

Per i gestori in house cui è stato affidato direttamente il servizio, ai sensi del co. 16 dell'art. 1 della LR 9/2011, in conformità alla normativa vigente, il controllo analogo è svolto dal CUS in attesa della piena operatività dell'ERSI.

Sulla scorta degli indirizzi della Giunta, tra i quali la DGRA n. 858/2008 e la n. DGRA 126/2009, il controllo analogo è esercitato sulla base del Regolamento per il controllo analogo per i gestori presenti nell'ATUR, che il CUS, in attesa della piena operatività dell'ERSI, provvederà ad approvare in attuazione del quadro normativo vigente in tema di affidamento in house e controllo analogo.

Fino all'approvazione del Regolamento da parte del CUS il controllo sarà svolto sulla base dei Regolamenti per il controllo analogo approvati dai singoli Enti d'Ambito.

Il controllo analogo sarà esercitato in modo da indirizzare tutta l'attività societaria attraverso gli strumenti previsti dall'ordinamento. In particolare le decisioni più importanti del gestore in house dovranno sempre essere sottoposte al vaglio preventivo dell'ERSI ovvero del CUS, fino alla piena operatività dell'ERSI.

2.6. Dotazioni infrastrutturali

La LR 9/2011 ha riaffermato che ferma restando la proprietà pubblica delle reti, che fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile, la loro gestione può essere affidata ai soggetti concessionari del Servizio.

In tale contesto si è sancito il divieto di costituzione e di permanenza di società finalizzate alla detenzione delle infrastrutture idriche, cosiddette società di patrimonio.

Inoltre, alla luce:

- del disposto del co. 28 dell'art. 1 della LR 9/2011 che specifica tra l'altro che "al fine di individuare il destinatario delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, non trasferite agli Enti locali, di cui alla legge regionale n. 66 del 16 settembre 1987, l'ERSI coordina le Società di gestione del Servizio per promuovere le azioni per la tutela del carattere demaniale delle stesse, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi";
- nonché del dettato dell'art. 143 co. 2 del dlgs 152/2006 che sancisce che spetta anche all'Autorità d'ambito la tutela dei beni di cui al co. 1 (infrastrutture idriche), ai sensi dell'articolo 823, secondo co., del codice civile;

il CUS, in attesa della piena operatività dell'ERSI, sulla base degli indirizzi della Giunta Regionale, procederà alla verifica dell'adeguamento da parte delle società di patrimonio agli obblighi previsti dalla LR 9/2011. In particolare, in caso di permanenza della società di patrimonio, solleciterà i Comuni soci di tale società ad adottare, entro un congruo termine, i necessari provvedimenti per eliminare tale situazione di illegittimità.

Il CUS a tutela dei Comuni e dei beni del demanio, verificherà in particolare le modalità per la corretta intestazione delle infrastrutture idriche ex CASMEZ (ex LR 66/87) e di quelle dei Comuni, e la corretta contabilizzazione ed iscrizione delle stesse all'interno dei bilanci delle società di gestione del Servizio Idrico Integrato, avendo cura di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli Enti Locali e delle Società ad oggi totalmente partecipate dagli stessi.

Il CUS pertanto in collaborazione con i gestori, che dovranno fornire il quadro esaustivo sulla attuale iscrizione dei beni in bilancio, completato da un'analisi e da un piano per la progressiva corretta allocazione contabile dei beni del demanio affidati loro in gestione, giusta obbligo di cui al co. 25 dell'art.1 della LR 9/2011, provvederà a definire sulla scorta dei dati forniti una pianificazione delle azioni da compiere per la regolarizzazione della intestazione e della gestione dei beni del demanio.

2.7. Aspetti organizzativi

Per far fronte ai compiti, su descritti, il CUS assume i necessari provvedimenti per assicurare la continuità ed il regolare svolgimento dell'attività di competenza dell'ERSI, tra le quali le attività connesse:

- attuazione dei Piani d'Ambito,
- al controllo analogo sui soggetti gestori, con riguardo in particolare al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti,
- alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del Servizio.

Al riguardo il CUS procederà alla definizione di una dotazione organica provvisoria per assicurare l'espletamento di tali funzioni, considerato che, in base al co. 19 dell'art. 1 della LR 9/2011, l'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi e che sono fatti salvi i rapporti di lavoro esistenti presso gli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. n. 2/1997, preservando le competenze e le professionalità maturate dal personale degli Enti d'Ambito soppressi.

In particolare la definizione della dotazione organica provvisoria servirà per far fronte ai compiti di rafforzamento del controllo sui gestori, con riguardo specificamente al rafforzamento delle funzioni di controllo tese alla realizzazione degli investimenti e alla verifica dei bilanci e dei dati contabili dei gestori del SII, ai sensi del co. 19 dell'art. 1 della LR 9/2011.

La dotazione organica provvisoria verrà approvata sulla base delle verifiche compiute dai liquidatori di cui al co. 23 dell'art.1 della LR 9/2011, con le modalità specificate al successivo punto 3. Di seguito si riporta l'attuale situazione del personale presso gli Enti d'Ambito acquisita per le vie brevi:

Ente d'Ambito	2011
1 Aquilano	2 tempo indeterminato 1 Co.Co.Co.
2 Marsicano	2 tempo indeterminato 1 Direttore a contratto 3 Co.Co.Co.
3 Peligno Alto Sangro	3 Collaboratori
4 Pescara	3 tempo determinato 5 tempo indeterminato
5 Teramano	3 tempo indeterminato 1 tempo determinato 1 Co.Co.Co.
6 Chietino	4 Collaboratori 1 tempo indeterminato

Per garantire il corretto svolgimento delle attività assegnate al CUS sia di carattere tecnico, che di controllo che di carattere amministrativo, nonché il buon andamento dell'amministrazione il dirigente competente provvederà alla selezione del personale a tempo determinato necessario per coprire le competenze ed i ruoli carenti, nel rispetto del dlgs 165/2001 e dei limiti fissati delle norme di finanza pubblica.

Le selezioni del personale dovranno garantire da parte del candidato la pluriennale competenza nel settore, un curriculum studiorum ed un percorso professionale altamente qualificato.

Il CUS, nelle more della piena operatività dell'ERSI, potrà avvalersi per lo svolgimento delle attività di sua competenza di società o di singoli professionisti mediante contratti di consulenza con le modalità di

cui al Regolamento dell'amministrazione Provinciale di Pescara che adotterà formalmente e nei limiti fissati dalle norme di finanza pubblica applicabili.

La struttura dell'ERSI si articola in servizi individuati per materia o per territorio. Ai servizi sono preposti Direttori cui spettano, in via ordinaria, tutti i compiti non espressamente attribuiti al CdA e al Direttore Generale. Possono essere istituiti anche servizi di staff e di supporto.

L'incarico di Direttore di Servizio è conferito a tempo determinato, nelle forme previste dalle norme sul pubblico impiego, a persone di comprovata e qualificata esperienza professionale che abbiano svolto attività in enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private per almeno un quinquennio, conseguendo una particolare specializzazione nelle materie e nelle discipline afferenti le funzioni dell'ERSI, di tale valutazione sarà fornita esplicita motivazione.

L'incarico di Direttore di Servizio può essere conferito anche a dipendenti pubblici nel rispetto di quanto stabilito dalle norme sul pubblico impiego e dagli ordinamenti delle amministrazioni di provenienza.

In attesa della piena operatività dell'ERSI il CUS determinerà una prima organizzazione provvisoria degli uffici.

La riorganizzazione del personale esistente presso gli Enti d'Ambito avverrà a scala regionale, ovvero di ATUR.

3. LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI D'AMBITO

Oltre al Commissario Unico Straordinario che dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, l'art. 1, co. 23, LR 9/2011 prevede che al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito, esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari (di seguito liquidatori).

I liquidatori non hanno compiti di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ente d'Ambito.

Ogni liquidatore deve coordinare la propria attività con il CUS, di cui al co. 19 della LR 9/2011, dando tempestiva informativa di ogni atto rilevante al Commissario Unico Straordinario.

Entro 10 giorni dalla comunicazione del DPGR di nomina, ogni liquidatore dovrà fornire al CUS, per la definizione della dotazione organica provvisoria, di cui al precedente punto 2.7, l'elenco del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo presso ciascun Ente d'Ambito.

Per ciascun dipendente dovrà specificare la natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico.

Nel caso di mancato rispetto del termine il liquidatore dovrà comunicare al CUS le motivazioni del ritardo e concordare i tempi di trasmissione dei dati, considerato che la mancanza di tali informazioni condiziona l'operatività del CUS. Tale termine non potrà eccedere ulteriori 15 giorni.

Ogni liquidatore degli Enti d'Ambito redige e presenta, entro tre mesi dalla firma del DPGR di nomina, al Presidente della Giunta regionale, al Componente della Giunta competente per materia ed al Commissario Unico Straordinario una Relazione sullo stato patrimoniale e sulla situazione creditoria e debitoria degli Enti d'Ambito, nonché il Programma della gestione liquidatoria.

A tal fine, ogni liquidatore prende in consegna la documentazione amministrativo contabile: i libri contabili, gli inventari, la documentazione fiscale, e gli altri documenti di ciascun Ente d'Ambito in liquidazione, nonché il conto della gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio o all'ultima relazione economica e finanziaria approvati.

Il liquidatore redige entro 3 mesi entro tre mesi dalla firma del DPGR di nomina, il Programma della gestione liquidatoria, allegato alla Relazione di cui sopra, contenente:

- a) i singoli elementi che compongono il patrimonio del Consorzio;
- b) la ricognizione dei rapporti giuridici pendenti, in particolare rileva le situazioni debitorie nei confronti di Istituti di Credito, Enti pubblici, fornitori, imprese appaltatrici, personale dipendente

- nonché quelli derivanti da condanne giurisdizionali o da lodi arbitrali, indicando anche elementi atti a valutare gli eventuali contenziosi;
- c) le modalità di trasferimento del personale dipendente, di ruolo e non di ruolo sulla base della natura giuridica del rapporto, la sua decorrenza ed il termine, se previsto, la qualifica ed il livello retributivo - funzionale, il trattamento giuridico ed economico;
 - d) la proposta di dismissione dei rapporti contrattuali e di ogni altro rapporto che non risulti funzionale alla prosecuzione delle attività dell'ERSI;
 - e) le modalità di trasferimento all'ERSI dell'attivo e del passivo, del personale nonché delle strutture organizzative per ciascun Ente d'Ambito in liquidazione, al netto delle spese di procedura.

Entro dieci giorni dalla presentazione del Programma della gestione liquidatoria al competente Servizio regionale, la Giunta Regionale lo approva, impartisce al CUS le direttive per la sua attuazione e dispone il trasferimento all'ERSI del patrimonio residuo. Al trasferimento si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale che sancisce lo scioglimento degli Enti d'Ambito. L'approvazione del Programma e le direttive sono notificate al CUS a cura della Direzione cui è preposto il Componente della Giunta competente per materia.

Il Commissario Unico Straordinario compie ogni altra attività conseguente e connessa al processo di liquidazione sulla scorta del Programma deliberato dalla Giunta Regionale.

L'ERSI succede in tutte le posizioni attive e passive risultanti dalla gestione liquidatoria, al netto delle spese della procedura di liquidazione.

L'incarico del liquidatore, che dispone di competenze nel campo della contabilità pubblica, ha una durata di 180 giorni dalla firma del Decreto del Presidente della Giunta Regionale di nomina.

Il CUS, con il supporto dei liquidatori, al termine della gestione liquidatoria, ovvero entro 6 mesi dalla approvazione del Programma di gestione della liquidazione, redige la relazione finale sulla gestione che è approvata dalla Giunta Regionale ed Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara chiusa la liquidazione.

I compensi dei liquidatori sono calcolati in base al D.M. 20-5-2005 *Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali*, in base alla popolazione del comune con maggior numero di abitanti del Consorzio liquidato.

I compensi dei liquidatori verranno liquidati a seguito del rendiconto della gestione liquidatoria. A titolo di acconto e di rimborso spese verrà liquidato il 20% dei compensi calcolati in base al D.M. 20-5-2005 alla presentazione del Programma della gestione liquidatoria. Gli oneri della procedura di liquidazione sono a carico degli Enti d'Ambito liquidati.

4. MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Il Commissario Straordinario e i Commissari liquidatori dovranno agire nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali nonché attenersi alle direttive impartite dal componente della Giunta regionale, competente per materia.

Per garantirne l'unicità di indirizzo e di coordinamento delle gestioni commissariali presso gli uffici dell'Assessorato regionale competente dove verrà costituito un tavolo di lavoro permanente tra il Commissario Straordinario, gli uffici direttivi degli Enti d'Ambito ed i Servizi competenti della Direzione LL.PP. della Regione, per monitorare l'andamento delle attività, affrontare le problematiche emerse e definire i conseguenti atti, tesi a individuare le soluzioni e gli interventi necessari.

Il Commissario Unico Straordinario dovrà inviare una relazione semestrale sull'andamento della propria gestione, in modo che il componente della Giunta regionale, competente per materia, possa monitorare l'andamento delle attività.